

Criteri di valutazione per gli scrutini finali

Delibera del Collegio Docenti del 12.05.2021

Validità dell'anno scolastico

In base alla normativa vigente possono essere ammessi alla valutazione finale gli studenti che hanno frequentato per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (DPR 122/2009, DL 62/2017). Quest'ultimo consiste nel monte annuale delle lezioni riportato nella tabella seguente, ovvero nell'orario complessivo di tutte le discipline, e non nella quota oraria di ciascuna disciplina.

E' prevista deroga a tale obbligo di frequenza nei casi di seguito elencati, purché debitamente documentati, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati:

- gravi motivi di salute certificati;
- terapie e/o cure programmate;
- impegni sportivi agonistici documentati con società affiliate CONI;
- adesione a confessioni religiose con le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Allo scopo di prevenire la possibilità che l'elencazione delle fattispecie si riveli non esaustiva a posteriori, il Collegio esprime orientamento che ciascun Consiglio di classe valutando caso per caso, abbia facoltà di stabilire autonomamente se derogare al limite minimo di presenza anche in casi diversi, debitamente documentati, da quelli sopra elencati, purché per lo studente si verificano in modo congiunto le seguenti due condizioni:

1. al mancato raggiungimento del limite di presenze hanno concorso gravi e comprovati motivi di forza maggiore;
2. la valutazione è comunque possibile, nonostante la discontinuità e/o scarsa permanenza nel rapporto educativo.

Le motivazioni che impediscono di procedere alla fase valutativa e quelle che consentono di effettuarla in deroga devono sempre trovare riscontro nel verbale di scrutinio.

Caratteri della valutazione (DPR 122/2009 – DL 62/2017)

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” (DL 62/2017)

“La valutazione degli alunni è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche ed ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni” (DPR 122/2009).

La valutazione deve riferirsi a criteri di omogeneità, equità, trasparenza e tempestività.

Valutazione della condotta

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa con un voto in decimi attribuito sulla base degli specifici criteri, allegati al PTOF.

La valutazione insufficiente deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi e si basa su una pluralità di prove di verifica riconducibili alle diverse finalità, funzioni e tipologie contemplate dalla normativa e declinate nei piani di lavoro disciplinari.

Ogni docente giunge allo scrutinio finale con una proposta di voto che esprime la sua valutazione rispetto agli apprendimenti di ciascun alunno in relazione ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, cioè il giudizio formulato sulla base delle misurazioni effettuate sugli apprendimenti, dell’andamento del processo educativo-formativo, delle risultanze degli indicatori utilizzati nel corso dell’anno e dei diversi fattori coinvolti. Gli indicatori considerati nel corso dell’anno riguardano: conoscenza, efficacia della comunicazione, competenze disciplinari e trasversali, partecipazione alle attività didattiche, impegno nel lavoro a casa, applicazione e operatività, progressione nell’apprendimento, autonomia nel lavoro.

Valutazione finale nelle classi non terminali (DPR 122/2009)

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, nessun voto in nessuna disciplina può essere inferiore a sei decimi; sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Una valutazione insufficiente deliberata dal Consiglio di classe equivale pertanto ad una non promozione. Il voto di comportamento concorre inoltre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (DPR 122/2009). Coerentemente con quanto precedentemente espresso, il processo di valutazione tiene conto:

- delle proposte di voto e dei giudizi formulati dai docenti delle discipline (desunti dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre);
- dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati dagli alunni nel percorso formativo, anche con riferimento nelle iniziative integrative deliberate;
- della frequenza e del comportamento degli alunni in tutti i momenti dell’attività didattica, compresi gli interventi di recupero effettuati;
- di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all’inizio dell’anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall’alunno;
- del raggiungimento degli obiettivi trasversali;
- della modalità di partecipazione, dell’impegno e degli esiti relativi agli interventi di recupero effettuati nel corso dell’anno.

La valutazione effettuata collegialmente sulla base dei punti precedenti può avere come risultato la promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione dell’alunno.

La *sospensione del giudizio* è motivata dalla presenza di valutazioni insufficienti, anche gravi, in una o più discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che lo studente sia nelle condizioni di recuperare entro il termine dell'anno scolastico le lacune e raggiungere un grado di preparazione adeguato per affrontare la classe successiva.

Nel caso il consiglio ritenga di dover procedere alla sospensione del giudizio per concedere allo studente di recuperare le lacune nel periodo estivo, in coerenza con quanto innanzi espresso, delibererà su quali discipline concentrare prioritariamente la sospensione, assegnando lavori autonomi su altre discipline nelle quali le carenze sono meno gravi.

Di norma i Consigli di classe concentreranno tali sospensioni in 1 o 2 discipline. Eccezionalmente possono essere assegnate sospensioni di giudizio in 3 discipline, solo se la natura delle carenze, l'impegno dimostrato dallo studente e le sue capacità di recupero possono far prevedere un esito positivo nella verifica conclusiva dopo il recupero estivo.

La *non promozione* è motivata dalla presenza di un voto in condotta insufficiente e/o da un numero elevato di insufficienze e un quadro di lacune tali che il Consiglio di classe non ritenga possibile un loro recupero entro il termine dell'anno scolastico.

Per arrivare alla formulazione complessiva del giudizio, il Consiglio di classe è chiamato a considerare con attenzione ulteriori elementi di valutazione che concorrono a delineare meglio il profilo individuale dell'alunno sul versante delle capacità di recupero, quali:

- a) un miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto ai livelli di partenza;
- b) il percorso pregresso dell'alunno;
- c) eventuali difficoltà di origine extrascolastica che possono aver influito sul processo di apprendimento dell'allievo (es. condizioni di salute; disagio socio-economico; difficoltà familiari)
- d) un miglioramento evidenziato al termine degli interventi di recupero attuati dopo lo scrutinio intermedio.

Valutazione finale nelle classi terminali (DL 62/2017)

“L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (DL62/2017).

Il Consiglio di classe svolge un'attenta, accurata e approfondita disamina della situazione di ogni singolo alunno e formula un giudizio finale di ammissione/non ammissione che tiene conto:

- delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre) nonché della media finale di presentazione comprensiva del voto di condotta;
- della frequenza e del comportamento dell'allievo in tutti i momenti dell'attività didattica, curriculare ed extra curriculare, con particolare riguardo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO);
- delle spiccate attitudini manifestate dall'allievo in una o più discipline nelle quali siano stati raggiunti esiti particolarmente positivi, con eventuale classificazione in gare nazionali e/o con conseguimento di certificazione da parte di enti esterni;
- di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all'inizio dell'anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall'alunno;
- di un'attenta valutazione, per le discipline in cui siano presenti carenze, del percorso di crescita seguito dall'allievo nell'arco di tutto il corso di studi;
- della distribuzione delle carenze nei diversi ambiti disciplinari, affinché tali carenze non siano gravi e concentrate nelle materie di indirizzo e non compromettano quindi il profilo professionale in uscita dello studente;
- dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati dall'alunno nell'intero percorso formativo;
- del contributo positivo e dei risultati dell'alunno nei progetti e nelle attività curricolari ed extracurricolari promosse dalla scuola.

La valutazione effettuata collegialmente sulla base dei punti precedenti può avere come risultato l'ammissione all'Esame di Stato o la non ammissione all'Esame di stato.

Il giudizio di *ammissione* è motivato da una valutazione di:

- sufficienza piena in tutte le discipline;
- carenze in un numero limitato di discipline purché il C.d.C. ritenga che le lacune/incertezze presenti nella preparazione complessiva dell'allievo non gli precludano la possibilità di affrontare e superare l'Esame di Stato
- Il giudizio di *non ammissione* è motivato dalla presenza di un quadro di carenze e lacune diffuse, tali da rendere evidenti gli insufficienti livelli di apprendimento conseguiti e il non raggiungimento da parte dell'alunno dei requisiti e delle competenze professionali essenziali previsti dal piano di studi.

Attribuzione del credito

Mentre da un lato il Collegio intende così operare nel quadro della logica storica della valutazione della scuola italiana, che privilegia l'individualizzazione dei giudizi e assegna al Collegio stesso una funzione in materia di semplice, per quanto ampio indirizzo, per un altro verso ritiene di dover altresì tutelare la parità di trattamento per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio del credito scolastico, soprattutto laddove esiste una banda di oscillazione tra due punteggi e il Consiglio di classe sia chiamato a scegliere. Il Collegio esprime quindi la seguente criteriologia generale, che in quanto riferita alla parità di trattamento degli studenti in vista della determinazione del punteggio per l'esame di stato è invece obbligatoria:

- In assenza di debiti formativi e di indicazioni negative sulla partecipazione, la frequenza e l'impegno, si assegna il punteggio massimo.

- Il punteggio massimo si assegna altresì in presenza di crediti formativi documentati o della partecipazione ad attività integrative organizzate dalla scuola, che compensino minori positività nell'impegno, nella frequenza e nella partecipazione.
- Per quanto riguarda l'assegnazione del credito scolastico nello scrutinio integrativo, il Consiglio di classe decide sulla base dell'effettiva entità del recupero e di quanto emerso dal giudizio dello scrutinio finale e in sede di scrutinio integrativo in relazione alla promozione. In linea generale, il Consiglio attribuirà il massimo della fascia se le prove d'esame hanno avuto tutte un esito positivo, almeno alcune hanno riportato un voto pari o superiore a 7/10 e il voto di condotta è almeno pari a 8/10.

.